



COMUNE DI CORDENONS

**REGOLAMENTO  
DELL'AFFIDAMENTO E DELLA  
GESTIONE DEGLI IMPIANTI  
SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI  
RILEVANZA ECONOMICA**

INDICE:

1. OGGETTO E FINALITA'

2. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

3. MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

4. CRITERI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI PRIVI DI RILEVENZA ECONOMICA.

4.1 PROCEDURE

4.2 VALORE DELLA CONCESSIONE

4.3 ONERI DEL CONCESSIONARIO

4.4 DURATA

4.5 DISCIPLINA DEL RAPPORTO

5. NORME FINALI.

## 1. OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica (v. definizione all'art. 2) di proprietà comunale al fine di:

- a- garantire una gestione degli impianti improntata ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- b- garantire procedure di affidamento rispettose dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità;
- c- favorire la pratica dello sport a livello agonistico, amatoriale e ricreativo quale mezzo per la promozione di stili di vita sani e di aggregazione e socializzazione tra i cittadini.

## 2. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi sono distinti in impianti a rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica.

Gli impianti a rilevanza economica sono quelli che per strutture, funzionalità, tipologia di attività svolta, ubicazione e per l'ampiezza dell'utenza servita sono produttivi di utili.

Gli impianti privi di rilevanza economica sono quelli che in virtù degli stessi aspetti sono improduttivi di utili o comunque sono produttivi di introiti insufficienti a coprire i costi di gestione.

La rilevanza economica o meno degli impianti viene dichiarata con provvedimento della Giunta comunale in attuazione delle linee programmatiche approvate dal consiglio comunale in materia di attività sportive, dopo aver valutato, in considerazione delle tipologie delle attività privilegiate, delle modalità di utilizzo degli impianti e della determinazione tariffaria, la redditività potenziale dell'impianto.

La classificazione di un impianto deve essere effettuata ogni qualvolta ne mutino le caratteristiche e la funzionalità o ne vengano costruiti di nuovi.

## 3. MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a. direttamente dal Comune, in amministrazione diretta, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
- b. in gestione a terzi, anche in riferimento a singoli servizi, nelle forme dell'appalto di servizi o delle altre forme di gestione, diverse da quelle di cui alla Parte III del D.lgs 50/2016 (concessioni), previste dalla normativa sui contratti pubblici vigente a cui si rinvia;
- c. in forma mista, ove possibile, delle modalità di cui ai punti a. e b.;
- d. in concessione a terzi ai sensi e secondo le modalità previste nella Parte III del D.lgs 50/2016, per gli impianti a rilevanza economica;
- e. in concessione a Società Sportive, Associazioni sportive, Gruppi ed Associazioni sportive dilettantistiche, così come definite dalla legge n. 398/1991 modificata dall'art. 90 della legge n. 289/2002, affiliate alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le federazioni sportive nazionali affiliate al CONI i cui statuti sono conformi alle prescrizioni del c. 18 del suddetto art. 90, per gli impianti privi di rilevanza economica, a seguito delle procedure di cui all'art. 4.1 del presente

Regolamento. Solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione sopra indicate possono essere affidati ad altri soggetti.

Nelle concessioni di gestione degli impianti privi di rilevanza economica è esclusa in ogni caso l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento, restauro, ristrutturazione e di nuove opere ed impianti da parte del concessionario.

#### 4. CRITERI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA.

##### 4.1 PROCEDURE

Le concessioni della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica possono essere affidate solo a seguito dell'espletamento delle seguenti procedure:

1. per le concessioni di **valore inferiore a 40.000,00 € (IVA esclusa)**, l'affidamento dev'essere preceduto da invito ad almeno tre soggetti di cui al **punto e. dell'art. 3** del presente regolamento, fatta salva la facoltà di ricorrere alla procedura di cui al punto 2;

2. per le concessioni di **valore pari o superiore a 40.000,00 € (IVA esclusa)**, l'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica effettuata attraverso la pubblicazione di un avviso sul profilo del committente e sull'albo pretorio on line per almeno 15 giorni.

La lettera invito e l'avviso devono contenere quantomeno:

a) l'indicazione delle condizioni di partecipazione, b) i criteri di aggiudicazione, b) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, d) l'indirizzo al quale le offerte sono trasmesse, e) la data, l'ora ed il luogo di apertura delle offerte.

Alla lettera invito e all'avviso deve essere allegato un capitolato contenente gli oneri a carico del concessionario.

La scelta dell'affidatario deve essere effettuata in base a criteri qualitativi ed economici, questi ultimi in particolare laddove ci sia un prezzo posto a base d'asta, calcolato come differenza tra spese di gestione e gli eventuali introiti derivanti sia dall'uso sportivo che dagli eventuali servizi ausiliari. In ogni caso il concessionario deve garantire l'equilibrio economico della gestione in conformità al piano di gestione che deve presentare contestualmente all'offerta.

La valutazione della parte qualitativa spetta ad una commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

##### 4.2 VALORE DELLA CONCESSIONE.

Il valore della concessione è costituito da tutti gli introiti che si stima possano derivare al concessionario dalla gestione dell'impianto per tutta la durata della concessione, al netto dell'IVA, compreso quindi l'eventuale prezzo corrisposto dal Comune.

##### 4.3 ONERI DEL CONCESSIONARIO.

Il concessionario deve garantire il regolare funzionamento e la regolare accessibilità all'impianto in condizioni di decoro e sicurezza per tutta la durata della concessione. Sono quindi a carico del concessionario tutte le operazioni necessarie all'uso, comprese quindi le manutenzioni ordinarie, sia programmate che riparative. Le utenze sono di norma intestate al concessionario ma, in relazione al singolo impianto e/o alla singola concessione, possono essere previste a carico del Comune con un tetto stagionale massimo di spesa. I costi delle utenze, qualora non intestate al concessionario, rientrano nel calcolo del valore del "prezzo" di cui all'art. 4.2 di cui al presente regolamento.

#### 4.4 DURATA

La durata massima delle concessioni di gestione degli impianti privi di rilevanza economica è novennale, comprese eventuali forme di protrazione nel tempo del contratto che devono comunque essere previste nella lettera invito o nell'avviso. In ogni caso nelle singole procedure di affidamento è possibile prevedere termini inferiori.

#### 4.5. DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Il rapporto tra il Comune ed il concessionario è disciplinato da un contratto stipulato e pubblicizzato nelle forme di legge a cui si fa rinvio.

#### 5. NORME FINALI.

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della relativa delibera di adozione e trova applicazione per tutte le procedure di affidamento in gestione avviate dopo tale data.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia, in particolare si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241.